

Classificazione documento: Consip Public

**Oggetto: Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1881**

L'Errata Corrige sarà visibile su: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

#### **ERRATA CORRIGE**

##### **Nr. 1**

Paragrafo 4.3 "Forma di partecipazione" Capitolato d'oneri (pag. 14 di 68)

La clausola **"Con riferimento ai soli Lotti 1 e 2:** conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del RTI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 5.5 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il RTI presenta offerta, pena l'esclusione dalla gara del RTI così composto. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale."

*deve intendersi così sostituita:*

**"Con riferimento ai soli Lotti 1 e 2:** conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del RTI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 5.5 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del RTI così composto. **Nel caso di partecipazione del RTI a entrambi i lotti, tale situazione si realizza se le predette Imprese hanno realizzato un fatturato specifico annuo medio di cui al punto III.1.2 lett. a) e b) del Bando in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione al lotto 1 e al lotto 2 nonché sono in possesso di entrambe le Certificazioni ISO richieste.** In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale."

Tale clausola deve intendersi modificata anche nel caso di partecipazione in Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi.

##### **Nr. 2**

Paragrafo 13 "Subappalto" Capitolato d'oneri (pag. 65 di 68)

Il periodo "I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'AQ."

*deve intendersi così sostituito:*

"I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto."

Classificazione documento: Consip Public

**Nr. 3**

Paragrafo 8.3 “Punteggio tecnico” Capitolato d’oneri - Tabella **Descrizione criteri tecnici Lotto 1 Contratti Grandi – Nord** Criterio 5 e 7 (pagg. 32 e 33 di 68):

- Al criterio nr. 5:

“Descrivere con riguardo a ciascuna delle iniziative progettuali richieste al criterio 4, quelle più rappresentativa ... “

*deve intendersi così sostituito:*

“Descrivere con riguardo a ciascuna **delle tipologie** di iniziative progettuali richieste al criterio 4, quella più rappresentativa ...”

- Al criterio nr. 7:

“Descrivere con riguardo a ciascuna delle tipologie di iniziative progettuali richieste al criterio 6 quelle più rappresentativa ...”

*deve intendersi così sostituito:*

“Descrivere con riguardo a ciascuna delle tipologie di iniziative progettuali richieste al criterio 6 quella più rappresentativa ...”

**Nr. 4**

Paragrafo 8.3 “Punteggio tecnico” Capitolato d’oneri - Tabella “**Descrizione criteri tecnici Lotti 3, 4, 5, 7 – tutti i contratti piccoli-medi tranne Centro2**” (pagina 44 di 68):

Il numero del criterio **7** (ripetuto la seconda volta)

*deve intendersi così sostituito:*

con il numero **7 bis**

**Nr. 5**

Paragrafo 8.3 “Punteggio tecnico” Capitolato d’oneri - Tabella “Descrizione criteri tecnici Lotti 3, 4, 5, 7 – tutti i contratti piccoli-medi tranne Centro2”

Criterio nr. 7 Know how Iniziative Progettuali Applicative (pagg. 43 e 44 di 68)

e

Paragrafo 8.3 “Punteggio tecnico” Capitolato d’oneri - Tabella “Descrizione criteri tecnici Lotto 6 - Contratti piccoli-medi Centro2: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise”

Criterio nr. 8 “Know how Iniziative Progettuali Applicative (pagg. 40 e 41 di 68)

- Con riferimenti al punto **(a)** ambito iniziative progettuali di sviluppo o di evoluzione di applicazioni gestionali, il seguente riferimento:

“ciascuna di almeno **3000 PF o 2000 GP**”

*si intende sostituito da:*

“ciascuna di almeno **750 PF o 500 GP**”.

- Con riferimenti al punto **(b)** ambito iniziative progettuali di sviluppo o di evoluzione in ambito Conoscitivo- DWH/BI/Analytics, il seguente riferimento:

“ciascuna di almeno **500 GP**”

*si intende sostituito da:*

“ciascuna di almeno **200 GP**”.

Ing. Cristiano Cannarsa  
(L’Amministratore Delegato)